

Bruxelles, 22.9.2016
COM(2016) 621 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della proposta di

decisione del Consiglio

**relativa alla posizione da adottare in sede di comitato misto UE-ICAO riguardo alla
decisione relativa all'adozione di un allegato sulla gestione del traffico aereo del
memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale
dell'aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata**

ALLEGATO

Progetto di decisione del comitato misto UE-ICAO del relativa all'adozione di un allegato sulla gestione del traffico aereo del memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata

IL COMITATO MISTO UE-ICAO,

visto il memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata ("il memorandum di cooperazione"), entrato in vigore il 29 marzo 2012, in particolare l'articolo 7.3, lettera c),

considerando quanto segue:

È opportuno includere un allegato sulla gestione del traffico aereo nel memorandum di cooperazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della presente decisione è adottato ed è parte integrante del memorandum di cooperazione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a

Per il comitato misto EU-ICAO

I presidenti

ALLEGATO
SULLA
GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO

1. Obiettivi

- 1.1 Le parti convengono di cooperare nel settore della gestione del traffico aereo e dei servizi di navigazione aerea (nel seguito "ATM/ANS") nel quadro del memorandum di cooperazione (MOC) tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) firmato a Montreal il 28 aprile 2011 e a Bruxelles il 4 maggio 2011.
- 1.2 Coerentemente con il loro impegno a favore di un'armonizzazione a livello internazionale degli obblighi inclusi nelle norme e procedure raccomandate (SARP) per gli ATM/ANS e l'interoperabilità globale delle nuove tecnologie e dei nuovi sistemi nel campo degli ATM/ANS, le parti convengono di cooperare strettamente in uno spirito di trasparenza e di dialogo per coordinare le attività ATM/ANS.

2. Ambito di applicazione

- 2.1 Nel perseguire gli obiettivi di cui al punto 1.2, le parti convengono di cooperare nei seguenti settori:
- condurre un dialogo regolare sulle questioni di reciproco interesse relative agli ATM/ANS;
 - conseguire la trasparenza mediante uno scambio regolare di informazioni pertinenti agli ATM/ANS;
 - prendere parte alle attività relative agli ATM/ANS;
 - controllare e analizzare il rispetto da parte degli Stati delle norme ICAO e l'adesione alle pratiche raccomandate nel campo degli ATM/ANS;
 - cooperare in materia di regolamentazione e di normazione;
 - cooperare nel settore dello sviluppo e dell'attuazione del piano globale di navigazione aerea dell'ICAO (GANP) e della relativa metodologia detta Aviation System Block Upgrade (ASBU);
 - sviluppare e fornire progetti e programmi di assistenza tecnica;
 - promuovere la cooperazione regionale, in particolare nell'ambito della regione europea dell'ICAO, prestando un'attenzione specifica ai risultati conseguiti nello sviluppo e nell'attuazione del cielo unico europeo (CUE) e al lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) in materia di ATM/ANS; e
 - scambiare esperti tecnici nei settori pertinenti degli ATM/ANS.

3. Attuazione

- 3.1 Le parti possono istituire accordi di lavoro specificando i meccanismi e i procedimenti reciprocamente concordati necessari per applicare efficacemente le attività di cooperazione nei settori di cui al punto 2.1. Tali accordi sono adottati dal comitato misto istituito a norma dell'articolo 7 del memorandum di cooperazione.
- 3.2 L'impegno relativo alle attività di cooperazione di cui al presente allegato viene adempiuto, a nome delle parti, dall'Ufficio di presidenza di navigazione aerea

dell'ICAO e dalla Commissione europea. La Commissione europea può coinvolgere, se del caso, altri organismi europei, compresi l'AESA, l'impresa comune SESAR, il gestore della realizzazione del SESAR ed Eurocontrol.

4. Dialogo

4.1 Le parti convocano riunioni e/o teleconferenze periodiche per discutere aspetti di reciproco interesse relativi agli ATM/ANS e, se necessario e opportuno, per coordinare le attività.

5. Trasparenza e scambio di informazioni

5.1 Le parti incoraggiano, fatte salve le rispettive norme applicabili, la trasparenza nel settore degli ATM/ANS nelle loro relazioni con i terzi.

5.2 Le parti adottano un comportamento trasparente nella loro cooperazione e collaborazione nelle attività relative agli ATM/ANS scambiandosi, fatte salve le rispettive norme applicabili, dati, informazioni e documenti importanti e appropriati, e facilitando la reciproca partecipazione alle riunioni.

5.3. A tal fine le parti stabiliscono procedure per lo scambio di informazioni che assicurino la riservatezza delle informazioni ricevute dall'altra parte in conformità con l'articolo 6 del memorandum di cooperazione.

6. Partecipazione ad attività ATM/ANS

6.1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato, ogni parte invita, se necessario, l'altra parte a partecipare in qualità di osservatore, in conformità alle norme delle procedure stabilite, ad attività e riunioni relative agli ATM/ANS al fine di garantire una collaborazione e un coordinamento stretti.

7. Condivisione delle informazioni e delle analisi in materia di ATM/ANS

7.1 Fatte salve le rispettive norme applicabili, e conformemente agli opportuni accordi di lavoro elaborati, le parti condividono le informazioni e i dati pertinenti agli ATM/ANS e le analisi effettuate sulla base di tali informazioni e dati.

7.2 Le parti cooperano strettamente nelle azioni intraprese per assicurare un maggiore rispetto effettivo delle SARP nell'Unione europea e negli altri Stati. Tale cooperazione deve comprendere lo scambio di informazioni, l'agevolazione del dialogo tra le parti interessate e il coordinamento delle attività di assistenza tecnica.

7.3 In base alle sue attività nel settore della valutazione delle prestazioni e della definizione degli obiettivi, come pure nel monitoraggio dell'attuazione del piano generale ATM europeo, l'UE assiste l'ICAO nello sviluppo di un approccio globale basato sulle prestazioni e di un approccio globale di monitoraggio per l'attuazione del GANP dell'ICAO e della relativa metodologia ASBU. Nello sviluppare i propri approcci complessivi l'ICAO farà l'uso migliore e più appropriato del materiale UE esistente o di quello in via di elaborazione derivante dallo sviluppo e dall'attuazione del CUE.

8. Questioni relative a regolamentazione e normazione

8.1 Ogni parte garantisce che l'altra parte sia informata dell'insieme della legislazione, della regolamentazione, delle norme, degli obblighi e delle pratiche raccomandate

pertinenti che possono pregiudicare l'applicazione del presente allegato, compresa l'introduzione di eventuali modifiche.

- 8.2 Le parti si impegnano a notificarsi reciprocamente in tempo utile qualsiasi proposta di modifica della propria legislazione, regolamentazione, delle proprie norme, dei propri requisiti e delle proprie pratiche raccomandate, nella misura in cui dette modifiche possono incidere sull'applicazione del presente allegato. Detta notifica può anche comprendere, se necessario, la condivisione di strumenti di pianificazione appropriati (ad esempio programmi annuali/pluriennali pertinenti). Alla luce di queste modifiche, il comitato misto può adottare emendamenti al presente allegato, se necessario, in conformità all'articolo 7 del memorandum di cooperazione.
- 8.3 Al fine dell'armonizzazione delle regole e delle norme in materia di ATM/ANS, le parti si consultano reciprocamente sulle questioni tecniche sollevate dalla regolamentazione del settore degli ATM/ANS durante i rispettivi processi di attività normativa o di sviluppo delle SARP, e sono invitate a partecipare agli organismi tecnici associati, se e quando necessario.
- 8.4 A tal fine, l'UE e l'ICAO semplificano ulteriormente la loro cooperazione per garantire la tempestiva revisione delle norme dell'UE in seguito a modifiche a opera dell'ICAO degli allegati della Convenzione sull'aviazione civile internazionale (la convenzione di Chicago) e per dare all'ICAO un contributo tempestivo qualora venga presa in considerazione l'opportunità di apportare modifiche agli allegati pertinenti per gli ATM/ANS.
- 8.5 L'ICAO fornisce all'UE tempestive informazioni sulle decisioni e sulle raccomandazioni relative alle SARP in materia di ATM/ANS consentendo un accesso incondizionato alle lettere dirette agli Stati e ai bollettini elettronici.
- 8.6 Laddove necessario, l'UE compie i necessari sforzi per garantire che la pertinente legislazione UE sia conforme alle SARP dell'ICAO sugli ATM/ANS.
- 8.7 Poiché il piano generale ATM europeo è strettamente connesso al GANP dell'ICAO e alla metodologia ASBU ivi contenuta, l'UE, in collaborazione con gli Stati membri, assisterà l'ICAO nello sviluppo delle SARP e dei materiali di supporto per nuovi obblighi ATM/ANS, sulla base delle sue esigenze e dell'esperienza acquisita con la realizzazione di SESAR. Analogamente, l'ICAO aiuterà l'UE ad aggiornare le sue norme di interoperabilità globale per i nuovi requisiti ATM/ANS, sulla base delle proprie GANP, della metodologia ASBU e delle relative tabelle di marcia.
- 8.8 Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri dell'Unione europea in qualità di Stati contraenti nella convenzione di Chicago, l'Unione europea deve, se e quando necessario, avviare un dialogo con l'ICAO per fornire informazioni tecniche nei casi in cui l'applicazione della legislazione dell'UE faccia emergere questioni relative al rispetto delle norme dell'ICAO e all'adesione alle pratiche raccomandate dell'ICAO.
- 8.9 La realizzazione di attività di cooperazione in materia di regolamentazione e normazione non deve essere in contrasto con le esistenti procedure di normazione dell'ICAO né creare nuovi obblighi giuridici o di comunicazione per l'ICAO nei confronti dell'UE o dei suoi Stati membri.

9. Progetti e programmi di assistenza tecnica

- 9.1 Le parti coordinano l'assistenza agli Stati sforzandosi di garantire l'efficace utilizzazione delle risorse e prevenire la duplicazione degli sforzi e scambiano

informazioni, inclusi i dati, su progetti e programmi di assistenza tecnica in materia di ATM/ANS.

10. Cooperazione regionale

- 10.1 Le parti danno priorità alle attività intese ad accelerare l'istituzione del cielo unico europeo, comprese le pertinenti attività dell'AESA in materia di ATM/ANS, laddove l'approccio regionale offra l'opportunità di migliorare il rapporto costi/efficacia, il monitoraggio e/o i processi di armonizzazione.
- 10.2 Per quanto riguarda il paragrafo 10.1 si presterà particolare attenzione all'approccio regionale basato sulle prestazioni, ai regolamenti tecnici europei in materia di ATM/ANS, ai blocchi funzionali di spazio aereo, alla gestione delle funzioni di rete (compresa la cellula europea di coordinamento dell'aviazione in caso di crisi - European Aviation Crisis Coordination Cell, EACCC) e alla realizzazione e al monitoraggio delle nuove concezioni in materia di ATM/ANS sulla base di SESAR e del piano generale ATM europeo.
- 10.3 Per adempiere alle aspettative summenzionate, viene messo in atto uno stretto rapporto di lavoro tra l'UE e l'ufficio regionale dell'ICAO a Parigi, che comprenda la reciproca partecipazione alle riunioni pertinenti (ad esempio quelle del comitato per il cielo unico europeo).
- 10.4 L'UE organizzerà il coordinamento tra le organizzazioni europee, gli Stati membri dell'UE e l'ufficio regionale dell'ICAO alla luce del campo di applicazione del presente allegato, in particolare per contribuire ai piani regionali dell'ICAO.
- 10.5 Poiché l'UE è rappresentata in seno all'ICAO dalla Commissione europea, ma comprende anche l'AESA e l'impresa comune SESAR, e poiché ha un accordo ad alto livello con Eurocontrol, la Commissione europea coinvolgerà l'AESA e l'impresa comune SESAR, direttamente, oppure Eurocontrol tramite l'accordo ad alto livello, nell'esecuzione delle attività concordate nel presente allegato, se e quando necessario.

11. Assistenza specializzata

- 11.1 Fatti salvi i regimi di assistenza specializzata sviluppati al di fuori del campo di applicazione del presente allegato, l'UE compie i necessari sforzi per collocare, su richiesta, a disposizione dell'ICAO esperti con esperienza tecnica nei pertinenti settori degli ATM/ANS per svolgere compiti e partecipare alle attività ricomprese nel campo di applicazione del presente allegato. Le condizioni di questa assistenza specializzata sono specificate in un accordo di lavoro tra le parti.

12. Riesame

- 12.1 Le parti riesaminano periodicamente l'applicazione del presente allegato prendendo in considerazione, qualora necessario, eventuali sviluppi programmatici o regolamentari.
- 12.2 Un'eventuale revisione del presente allegato è condotta dal comitato misto istituito a norma dell'articolo 7 del memorandum di cooperazione.

13. Entrata in vigore, modifiche e denuncia dell'accordo

- 13.1 Il presente allegato entra in vigore alla data di adozione da parte del comitato misto e resta in vigore fino alla denuncia di una delle parti.

- 13.2 Gli accordi di lavoro convenuti ai sensi del presente allegato, fino a quando necessari, entrano in vigore alla data della loro adozione dal comitato misto.
- 13.3 Gli emendamenti agli accordi di lavoro adottati in conformità al presente allegato o la loro denuncia devono essere concordati con il comitato misto.
- 13.4 Il presente allegato può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle parti mediante preavviso scritto di sei mesi notificato all'altra parte, a meno che la suddetta notifica di denuncia sia stata ritirata di comune accordo tra le parti prima dello scadere del termine.
- 13.5 Fatta salva ogni altra diversa disposizione del presente punto, qualora il memorandum di cooperazione sia denunciato, sono simultaneamente denunciati il presente allegato e gli accordi di lavoro adottati in conformità con lo stesso.